

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

FRANCESCA REDUZZI
Università di Napoli Federico II

*PRINCIPALIS GRATIAE EST ERUERE SUI CASIBUS
SUSPICACES MORTALIUM MENTES: IL LINGUAGGIO
NORMATIVO NELLE NOVELLE DI ANTEMIO*

1. Piero Calamandrei, intervenendo all'Assemblea Costituente il 4 marzo 1947, esordiva ricordando come nel 1801 Ugo Foscolo fosse stato incaricato dal Ministero della guerra della Repubblica Cisalpina di preparare un progetto di Codice penale militare; sottolineava che di questo progetto abbiamo la relazione introduttiva, intitolata "Idee generali del lavoro", nella quale Foscolo si proponeva di compilare tutta l'opera "in uno stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesto all'interpretazione delle parole ... assai giureconsulti grandi anni e assai tomi spesero per commentare leggi confusamente scritte. Si baderà ancora a una religiosa esattezza della lingua italiana". Lo stile "rapido e calzante" invocato dal poeta è quello che i Padri costituenti hanno tenuto sempre presente nello stendere la nostra carta costituzionale; purtroppo la limpidezza del dettato normativo non è sempre stata il punto forte dei governi italiani negli ultimi tempi, presentando sovente una tendenza al rinvio ad articoli e commi di leggi precedenti che rende a volte addirittura difficile individuare il principio enunciato¹.

¹ Linguisti, giuristi e parlamentari hanno dato vita nel 2011 a un convegno sfociato in una pubblicazione, *La buona scrittura delle leggi*, a cura di R. ZACCARIA con la collaborazione di E. ALBANESI-E. BROGI-V. FIORILLO, Roma 2012 (consultabile online), che presenta relazioni di notevole interesse, dimostrando ancor una volta come uno stile piano nella scrittura delle norme dovrebbe essere sempre un principio ineludibile per il legislatore. Esempi tra il comico e il tragico sono offerti nell'intervento del Consigliere della Camera dei deputati V. DI PORTO, *Elogio del ciarlatano*, 199 ss.

Anche nel mondo romano le modalità di espressione normativa, varie e diverse nelle diverse epoche storiche, non sempre sono caratterizzate da uno stile piano. In particolare, dall'età di Costantino si avverte un mutamento di linguaggio nelle costituzioni rispetto alle epoche precedenti, dovuto all'affermazione dell'assolutismo imperiale connesso all'utilizzazione delle *leges generales* piuttosto che dei rescritti², con l'impiego di termini e costrutti magniloquenti ed enfatici.

Nell'ambito di un'indagine sui modi per esprimere il precetto, vorrei soffermare l'attenzione sulle tre costituzioni emanate dall'imperatore d'Occidente Antemio nel secondo anno del suo breve regno, il 468.

Qualche succinta indicazione sulla personalità dell'imperatore s'impone. Molto dobbiamo a Sidonio Apollinare, uomo politico e vescovo, poeta e scrittore, autore di un Panegirico indirizzato proprio ad Antemio e composto nel 468³. Secondo Sidonio, Antemio era un principe "eletto piuttosto che ereditario", e la porpora imperiale non gli era pervenuta grazie al matrimonio, dal momento che la regale sposa era stata più che la causa del suo regno, l'ornamento; lo Stato affidando a lui le redini del governo aveva scelto non un genero, ma un uomo generoso⁴. In pochi versi Sidonio riassume l'ascesa al trono di Antemio, che era stato scelto da Leone I il Trace, imperatore d'Oriente, non in quanto designato da Marciano, imperatore d'Occidente dal 450 al 457, che gli aveva dato in moglie la figlia Eufemia, ma per le sue virtù. E in effetti quanto sappiamo dell'imperatore greco (nato a Costantinopoli) da altre fonti è consonante con la descrizione di Sidonio, e recenti studi che hanno focalizzato l'attenzione sulla personalità di Antemio hanno consentito di avvalorare le asserzioni del panegirista⁵.

² Sul complesso problema, per un quadro d'insieme, v. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 246 ss., cui si rinvia anche per ulteriori ragguagli bibliografici.

³ L'ultimo della Roma imperiale, come lo designa nel titolo del suo lavoro F. OPPEDISANO, *In lode di Antemio. L'ultimo panegirico di Roma imperiale*, Roma 2022.

⁴ *Carm.* 2, vv. 215-219: *ut lectus princeps mage quam videre relictus / post socerum Augustum regnas, sed non tibi venit / purpura per thalamos, et coniunx regia regno / laus potius quam causa fuit nam iuris habenis / non generum legit respública, sed generosum.*

⁵ Si v., a questo proposito, il contributo di F. OPPEDISANO, *Sidonio, Antemio e il senato di Roma*, in *Procopio Antemio imperatore di Roma*, a cura di F. OPPEDISANO, Bari 2020, 97 ss. con l'ampia bibliografia di riferimento e, per il punto

Era certamente tollerante verso il paganesimo, come dimostra anche il fatto che ebbe tra i suoi collaboratori Marcellino, *magister utriusque militiae praesentalis*, esponente del paganesimo costantinopolitano, che aveva seguito Antemio a Roma⁶; scelse come sede della corte Roma e non Ravenna, cosa che gli valse un notevole appoggio tra le file dell'aristocrazia cittadina⁷.

Il senato cercò di sostenere la politica di Leone che, con la nomina di Antemio, voleva controllare Ricimero⁸, *magister e patricius*, per metà scita e per metà visigoto, un ufficiale molto rispettato dall'esercito e di grande prestigio; anche il matrimonio della figlia di Antemio Alypia con Ricimero andava nella direzione auspicata. Tuttavia la disastrosa spedizione contro i Vandali, promossa da Leone e finanziata in parte con la *res privata* dei due imperatori, programmata per il 468, che avrebbe favorito i rapporti commerciali con la *pars Orientis*⁹, fu una delle cause della rottura tra Antemio e il suo *magister militiae*; alla fine Antemio fu ucciso l'11 luglio del 472 da Gundobado, capo dell'esercito della Gallia, nipote di Ricimero, e Roma subì l'ennesimo, cruento saccheggio¹⁰.

della storiografia su Antemio nel contesto storico-politico del tempo, tutti i saggi contenuti nel volume.

⁶ U. ROBERTO, *La corte di Antemio e i rapporti con l'Oriente*, in *Procopio Antemio* cit., 148 ss.: con Marcellino l'imperatore condivideva la passione per la filosofia.

⁷ Sull'alternanza tra Roma e Ravenna, nel V secolo, della sede imperiale d'Occidente, e le motivazioni politiche sottese, A. GILLET, *Rome, Ravenna and the Last Western Emperors*, in *PBSR*, 69, 2002, 131 ss.

⁸ J.M. O'FLYNN, *A Greek on the Roman Throne: the Fate of Anthemius*, in *Historia*, 40, 1991, 122 ss.

⁹ Si v. U. ROBERTO, *La corte di Antemio* cit., 141 ss., e ulteriore bibliografia *ivi*.

¹⁰ IO. ANT., fr. 301; sulla caduta e la morte di Antemio si può leggere anche PAUL. DIAC., *Hist. Rom.* 15.2-4: *Deinde barbarica perfidia foedus Ricimer inrumpens, erat enim Gothus prosapia, cum manu mox valida Urbem contendit (atque apud Anicionis pontem castra composuit). Divisa itaque Roma est et quidam fauebant Anthemio, quidam vero Ricimeris perfidiam sequebantur. Inter haec Olibrius a Leone Augusto missus ad Urbem venit vivoque adhuc Anthemio regiam adeptus est potestatem. Bilimer Galliarum rector cognita adversus Anthemium conspiratione Ricimeris, Anthemio ferre praesidium cupiens, Romam properavit. Is cum Ricimere apud Adriani pontem proelium committens continuo ab eo superatus atque occisus est. Extincto Bilimere mox victor Ricimer Urbem invadens quarto iam anno agentem iura imperii Anthemium gladio trucidavit. Praeter famis denique morbique penuriam, quibus eo tempore Roma affligebatur, insuper etiam gravissime deprae-*

2. Di Antemio, come si diceva, sono rimaste solo tre costituzioni, anche se probabilmente durante il suo regno non si limitò a legiferare solo tre volte¹¹; numerose altre *leges* contenute nel codice di Giustiniano portano il nome sia di Antemio sia del suo collega d'Oriente Leone, ma è opinione comune che le misure emanate in Oriente lo siano state per iniziativa dell'imperatore di quella parte¹², mentre quelle emanate in Occidente, per quanto rechino entrambi i nomi, andrebbero assegnate al solo Antemio¹³. Tutte e tre sono indirizzate al *praefectus praetorio* Luperciano¹⁴.

Le tre *leges* trattano problemi diversi.

La prima, del 20 febbraio 468, *De mulieribus quae servis propriis vel libertis se iunxerunt et de naturalibus filiis*, riguarda le donne che si unirono a schiavi propri o a liberti e i figli naturali nati da tali relazioni. Come spesso accade nella legislazione imperiale, l'occasione è data dalle *preces* di una donna, Giulia, che si era sposata con un suo liberto e temeva che i figli nati dal matrimonio potessero essere danneggiati da un provvedimento che risaliva a Costantino¹⁵. Si tratta di CTh. 9.9.1, una costituzione che per la prima volta regolava, vietandole, le

data est et excepto duabus regionibus, in quibus Ricimer cum suis manebat, coetera omnia praedatorum sunt aviditate vastata. Sed non diutius de perfidia laetatus est Ricimer. Nam post mensem tertium excruciatu languoribus et ipse interiit.

¹¹ Così J. GAUDEMET, *Droits individuels et toute puissance impériale aux derniers jours de l'Empire en Occident*, in *Études off. à J. Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, 341 ss. (ora in *Études de droit romain. II. Institutions et doctrines politiques*, Napoli 1979, 133 ss.). Sulla legislazione complessivamente giudicata "reazionaria", G. HÄRTEL, *Die zeitgeschichtliche Relevanz der Novellen des Kaisers Anthemius*, in *Klio*, 64, 1956, 151 ss.

¹² Molto più frequente la trasmissione di *leges* dalla *pars Orientis* a quella occidentale: si v. in proposito A. LOVATO, *Orientamenti normativi in tema di titolarità di beni vacanti al tempo di Leone e di Antemio*, in *QLSD* 8, 2018, 111 ss.

¹³ A.S. SCARCELLA, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997, 23 ss.

¹⁴ Prefetto del pretorio *Italiae*, noto solo dalle tre *Novellae* di Antemio, cfr. W. ENSSLIN, *Praefectus praetorio*, in *RE*, 22.2, Stuttgart 1954, 2499; sul contesto politico e sociale dei funzionari di cui si circonda Antemio, U. ROBERTO, *La corte di Antemio* cit., 144 ss.

¹⁵ ... *exoratque nostri numinis maiestatem, ne sibi noceat, quod venerabilis sanctio Constantini dominam servorum suorum complexibus inflammari districtissimo rigore non patitur*. Sull'occasione *legis* e, in generale, sui rescritti che danno origine a provvedimenti di carattere generale, D. MANTOVANI, *Sulle tracce dei rescritti richiesti da privati nella tarda antichità*, in *Tesserae iuris*, I/1, 2020, 9 ss.

unioni di donne libere con schiavi propri avvenute di nascosto, *occulte*, e stabiliva che se la relazione aveva avuto inizio prima dell'emanazione della legge (326 o più probabilmente 329¹⁶), i due dovevano essere separati e lo schiavo 'relegato'¹⁷, mentre per il futuro la donna sarebbe stata condannata a morte e lo schiavo alla vivicombustione. Antemio interviene evidentemente per colmare una lacuna legislativa riguardo a situazioni inaccettabili che esistevano da tempo.

Per i casi pregressi tranquillizza la donna, e con lei tutte coloro che avessero contratto giuste nozze con i propri liberti (*ita ut cum libertis suis iustas nuptias contraxisse videantur natique et nascendi ex his liberi nullam umquam de parentum suorum coniunctione sustineant quaestionem, sed matris ac patris hereditatem legum more percipiant*), anche nei riguardi della legittimità della prole e delle aspettative ereditarie. Per il futuro, però, l'imperatore statuisce (§ 2) severe conseguenze per le donne ingenuae che si fossero unite a schiavi o a liberti propri "senza dubbio con quella garanzia destinata a valere, affinché riguardo alle unioni degli schiavi si conservi con perpetua fermezza qualunque cosa il divino Costantino abbia stabilito con un venerabile provvedimento". La pena per i trasgressori consisterà nella confisca dei beni e nella deportazione per la coppia, mentre i figli nati da tali unioni diverranno servi fisci, una dura punizione, almeno in apparenza, e comunque destinata ad avere breve applicazione, in quanto solo la norma costantiniana sopravvive nel *Codex* con il divieto di unioni avvenute *occulte* tra una donna e il suo schiavo, mentre non vi sarà più menzione dei liberti. La costituzione si chiude (§ 3) con un riferimento alle unioni (di uomini liberi) con schiave e liberte e sui figli naturali in qualunque

¹⁶ Secondo TH. MOMMSEN-P.M. MEYER, *Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes*, Berlin 1905, 451, è il 326; O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, 179, indica il 329, concordi sono P.M. BRUUN, *Studies in Constantinian Chronology*, New York 1961, 46; T.D. BARNES, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge 1982, 78.

¹⁷ Per l'interpretazione di queste disposizioni, espresse con un complesso linguaggio, non sempre tecnicamente preciso, mi sia consentito rinviare al mio saggio F. REDUZZI, *Sur les unions interdites dans la Nouvelle 1 d'Anthémios*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de J.-P. Coriat*, a cura di E. CHEVREAU-C. MASI DORIA-J.M. RAINER, Paris 2019, 861 ss., e a F. REDUZZI MEROLA, *Lo schiavo a Roma. Strumento di lavoro e persona*, Napoli 2022, 64 ss., bibliografia ulteriore *ivi*, cui adde W. SEYFARTH, *Soziale Fragen der spätromischen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus*, Berlin 1963, 78 ss.

modo procreati o da procreare, *de coniunctionibus sane ancillarum et libertarum nec non de naturalibus liberis quoquomodo procreatis procreandisve*, e il rinvio a quanto avevano statuito precedenti imperatori disciplinando le relazioni di questo tipo.

La seconda, la Novella 2, del 19 marzo (*De confirmatione legis domini nostri Leonis Augusti*), ha ad oggetto la richiesta a Leone da parte di Antemio di confermare “quei benefici accordati a varie persone” dallo stesso Antemio e quelli che col passare del tempo saranno elargiti (*super his, quae indulgentia principalis in diversos iam contulit vel processu temporis largietur*).

L’iniziativa della consultazione è da ascrivere ad Antemio (*certum huius legis venerabili sanctione constituit, quod sub sacris suae perennitatis apicibus ad nostram quoque scientiam destinavit*), “a seguito della consultazione della nostra clemenza, il signore e padre mio, il principe santissimo Leone, riguardo ai benefici che l’indulgenza del principe a diverse persone ha già accordato, e che elargirà nel corso del tempo, con la venerabile sanzione di questa legge ha stabilito come certo quanto destinò anche alla nostra conoscenza attraverso le sacre lettere della sua perennità”¹⁸; Antemio, per quanto implicitamente riconosca la superiorità dell’imperatore d’Oriente, rammenta la consonanza di azioni e d’intenti con Leone, osservando ciò che è stato deciso con una deliberazione comune, e dichiara di aver abbracciato volentieri questa legge emendata¹⁹.

La Novella 3 (datata anch’essa al 19 marzo) contiene solo i paragrafi 2 e 3 di Antemio, mentre l’esordio presenta in realtà il testo di una *lex* di Leone, come pure il relativo dispositivo (*principium* e § 1).

Complesso ne è l’oggetto, che sembra concernere un caso specifico di applicazione dell’enunciato generale della legge a cui fa riferimento Nov. 2, cioè la conferma di benefici concessi a diverse persone e di quelli che saranno in futuro concessi.

¹⁸ *Ad consultationem clementiae nostrae dominus et pater meus princeps sacratissimus Leo super his, quae indulgentia principalis in diversos iam contulit vel processu temporis largietur certum huius legis venerabili sanctione constituit, quod sub sacris suae perennitatis apicibus ad nostram quoque scientiam destinavit ...*

¹⁹ *Quoniamque mundanis compendiis proficit, ut circa regendum utrumque orbem id praecipue custodiendum credamus, quod deliberatio communis elegerit, legem defaecatam libenter amplexi.*

È possibile descrivere soltanto per sommi capi la vicenda alla base della novella²⁰: due soggetti, *inlustres personae*, Domnina e Fortunatus, avevano intentato un processo dinanzi ad Antemio²¹ probabilmente circa l'appartenenza di beni che erano loro pervenuti da donazioni imperiali operate *contra legum cauta*, dei quali erano poi stati privati²².

La questione è richiamata sia nel *principium*²³, dove si fa riferimento alla *consultatio* operata da Antemio nei confronti del collega, sia nel § 2, nel quale si trova la soluzione di Antemio che si fonda sulla risposta fornita al suo quesito da Leone. Nel *principium* – dove, come detto, si richiama il caso sottoposto ad Antemio, ma dal punto di vista di Leone – si ricorda che *cunctorum census vocatur in dubium, si per licentiam principalem iura dominorum suam non habeant firmitatem*, vale a dire che può essere posta in discussione la proprietà di tutti se le attribuzioni imperiali non hanno stabilità; e si ricorda che, appunto, Antemio aveva consultato Leone su un caso a lui sottoposto. E infatti vi sono persone che hanno ottenuto le donazioni imperiali legittimamente, ma vi sono anche individui “che molto spesso affermano di avere diritti su terreni o altri beni che diverse persone avevano ottenuto dalla munificenza degli imperatori a titolo illecito”²⁴.

Sono poi presentati due esempi: riguardo ai beni che si ritenevano *caduca* e già donati ad altri, richiesti da un *consanguineus* del defunto del quale si ignorava l'esistenza, oppure il caso di chi, prigioniero del nemico, fosse stato reintegrato nel suo *status* di cittadino romano in virtù dello *ius postliminii*, e chiedesse quindi le cose sue o dei suoi parenti già concesse ad altri dal sovrano²⁵.

²⁰ Il testo completo, *infra*.

²¹ *In causa Domninae et Fortunati ...*

²² *Nos credidit consulendos adserens [scil. Anthemius] in Italiae partibus multa exorta negotia ex donationibus, quas de alienis rebus principes contra legum cauta fecere.*

²³ *... relectis gestis, quae ad nos a filio nostro serenissimo principe sub praedicta consultatione directa sunt habita inter procuratores Domninae et Fortunati inlustrium personarum ...*

²⁴ *... nam ut quisque vel meruit vel precatus est, de imperatoria veluti largitate plurima et magna detentat; emergunt autem personae, quae plerumque praedia vel res aliquas sui iuris adserant esse, quas ex principis munificentia diversi illicito titulo quaesierunt.*

²⁵ *Nam saepe ea, quae caduca dicebantur et donata sunt, consanguineus eius, qui sine herede putabatur, emergens reposcit; vel de captivitate liberati iure post-*

Si pone dunque la questione se, di fronte alla rivendica della *res* da parte del soggetto che se ne affermava legittimo proprietario e poteva provarlo, la controversia dovesse essere decisa in base allo *ius commune*, oppure contro le leggi normalmente applicate ci si doveva pronunciare ratificando gli atti dell'imperatore anche riguardo a una cosa altrui donata o venduta²⁶. A questo proposito Leone richiama, riassumendola, una ben nota costituzione di Costantino del 326, riportata in CTh. 10.8.3²⁷, sotto la rubrica *de bonis vacantibus*²⁸ con la quale si stabiliva che ai beneficiari di donazioni imperiali tratte da beni confiscati fosse permesso di godere in perpetuo dei beni ricevuti, né dovevano essere turbati nel loro godimento dalle pretese dei precedenti proprietari. Questi ultimi, se avessero provato il loro buon diritto, avrebbero dovuto rivolgersi all'imperatore che avrebbe valutato come provve-

liminii, quae sua vel propinquorum fuerant et aliis a principe concessa sunt, reddi sibi iure desiderant adstruente secundum sacratissimas constitutiones legitimum sibi auxilium suffragari.

²⁶ *Et cum res aliqua vindicatur a possessore, cui domus venerabilis aut donatio contulit aut venditione vel commutatione aut ultima voluntate transfudit quam scilicet iniuste aut minus idonee e contractu forsitan possidebat: utrum iure communi, quod petitor probavit suum, recipiet an praeter leges, quibus omnes utuntur, circa donationem regiam pronuntiandum erit, ut factum principis vel in aliena re donata aut vendita conprobetur?*

²⁷ Su cui v. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Beneficium lenitatis nostrae. Conflitto di interessi e munificenza imperiale in una costituzione di Costantino*, in *Index*, 15, 1987, 357 ss. (poi in *Id.*, *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, con una nota di lettura di F. GRELLE, Napoli 2013, 75 ss.); F. MERCOGLIANO, *Die Petitores in der Fiskalgesetzgebung*, in *ZSS*, 111, 1994, 449 ss.; e si v., per un confronto con la *Nov. Anth.* 3, A. AGUDO RUIZ, *Estudios de Derecho Fiscal Romano*, Madrid 2016, 51 ss.

²⁸ La terminologia riferita ai beni oggetto delle disposizioni fin qui esaminate appare spesso, nelle fonti tardoantiche, usata in maniera promiscua: all'inizio della *Nov. 3* si parla di *caduca*, poi si fa riferimento ai *vacantia*. In generale si può dire che ambedue le tipologie di beni riguardino quelli oggetto di successione, ma privi di titolari, intendendosi per *caduca* i beni che non potevano pervenire agli eredi o ai legatari in quanto questi non erano ritenuti idonei all'acquisizione; per *bona vacantia*, invece, quelli rimasti privi di successori sia testamentari che *ab intestato*: tutti questi beni dovevano essere acquisiti al fisco, e quindi pervenivano all'imperatore che poteva donarli a chi volesse. Cfr. A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli 2001¹⁴, 457 ss.; F. BONIN, *Tra ius antiquum, lex Iulia e lex Papia: il complesso destino dei caduca in età augustea*, in *TSDP*, 12, 2019, 121 ss.; in riferimento alle *leges* qui in discussione, J. GAUDEMET, *Droits individuels* cit., 343 ss.; A. LOVATO, *Orientamenti* cit., 119 s., e l'ulteriore bibliografia indicata.

dere a essi ‘*extrinsecus*’ (cioè non restituendo loro i beni confiscati e donati ad altri ma, appunto, in altro modo).

Leone fornisce poi una interpretazione restrittiva del provvedimento costantiniano, statuendo che oggetto di donazioni imperiali possano essere solo ed esclusivamente i *bona vacantia: de vacantibus tantum, non de omnibus bonis atque substantiis evidenter loquatur*; pertanto (al § 1) *sancimus, ut, si quidem de bonis re vera vacantibus imperator aliquid pro sua liberalitate donaverit, hoc perpetuam obtineat firmitatem* ..., dispone che i beni (vacanti) donati dall’imperatore devono restare ai beneficiari; tuttavia se qualcuno dimostrerà che quelle *res* sono di sua proprietà o a lui pervenute a seguito di legittima successione, potrà utilizzare “il comune sostegno delle leggi” (*communi legum ... auxilio*) e non sarà danneggiato da nessuna concessione, fosse pure imperiale. Segue poi la decisione di Antemio sul caso a lui sottoposto, con il riconoscimento dell’applicabilità del principio enunciato sopra da Leone alla causa di Domnina e Fortunatus, per cui secondo il diritto comune deve essere restituita la *massa Caesiana*, l’appezzamento di terreno detto Caesianus, a Domnina.

3. Propongo alcune riflessioni partendo dalle costituzioni che provengono dall’imperatore d’Oriente: la Nov. 1, infatti, è l’unica interamente di Antemio, mentre le Novelle 2 e 3 derivano da norme emanate da Leone.

Interessante il confronto con le costituzioni del Trace trasmesse attraverso il Codice Giustiniano, che in alcuni casi sembrano essere state sunteggiate²⁹; i redattori del *Codex* avrebbero, cioè, eliminato alcune lusingagini dalle *leges* per conservarne il succo, estrarne “il puro principio giuridico”³⁰, mentre nella Nov. 3, la sola di Leone pervenuta al di fuori del Codice Giustiniano, compare una lunga premessa. Ad altri studiosi, tuttavia, la differenza non sembra così netta, date le ampie dimensioni anche di alcune delle costituzioni di Leone tramandate dal Codice³¹. Ma, direi, qui lo stile della *lex*, con un’ampia introduzione, sembra restituire il testo completo della legge di Leone. Va ricordato, inoltre, che è sta-

²⁹ Si legga, e *plurimis*, l’importante contributo di E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo*, II, Firenze 1971, 821 ss. (ora in *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, 3 ss.).

³⁰ Così R. BONINI, *Introduzione all’età giustiniana*, Bologna 1985⁴, 65.

³¹ Cfr. A.S. SCARCELLA, *La legislazione cit.*, Milano 1997, 59 s.

to notato un mutamento nelle modalità espressive delle costituzioni nel corso del V secolo che, più specificatamente a partire proprio dal governo di Leone, presentano i caratteri di una “wissenschaftliche Renaissance”³², che sembra preludere allo stile di quelle giustiniane³³.

Ad ogni modo interessano, nella Nov. 3³⁴ – dalla quale conviene prendere le mosse –, le parole di adesione di Antemio al principio giuridico enunciato dall'imperatore d'Oriente: “Né infatti altro sembra ap-

³² Così F. WIEACKER, *Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Spätantike*, Heidelberg 1955, 56.

³³ Sul punto da vedere, ancora, E. VOLTERRA, *Studio sull'“arrha sponsalicia” II. L'“arrha sponsalicia” nella legislazione di Giustiniano*, in *RISG*, 4, 1929, 3 ss. (ora in *Scritti giuridici*, I, Napoli 1991, 93 ss.); A.S. SCARCELLA, *La legislazione cit.*, 51 s.

³⁴ Imp. Leo et Anthemius AA. *Imperatoriae maiestatis est ex praesentibus causis etiam futuris providere temporibus et reserata ambiguitate sequenda decernere. Nam cunctorum census vocatur in dubium, si per licentiam principalem iura dominorum suam non habeant firmitatem. Itaque nos, quibus totius mundi regimen commisit superna provisio, et iuris regulam et aequitatis rationem volumus custodiri. Pius ac triumphator semper Augustus filius noster Anthemius, licet divina maiestas et nostra creatio pietati eius plenam imperii commiserit potestatem, tamen prudenti et cauta, qua pollet, aequitate per sacros adfatus nos credidit consulendos adserens in Italiae partibus multa exorta negotia ex donationibus, quas de alienis rebus principes contra legum cauta fecere. Nam ut quisque vel meruit vel precatus est, de imperatoria veluti largitate plurima et iuris adserant esse, quas ex principis munificentia diversi illicito titulo quaesierunt. Nam saepe ea, quae caduca dicebantur et donata sunt, consanguineus eius, qui sine herede putabatur, emergens reposcit; vel de captivitate liberati iure postliminii, quae sua vel propinquorum fuerant et aliis a principe concessa sunt, reddi sibi iure desiderant adstruentes secundum sacratissimas constitutiones legitimum sibi auxilium suffragari. Et cum res aliqua vindicatur a possessore, cui domus venerabilis aut donatione contulit aut venditione vel commutatione aut ultima voluntate transfudit quam scilicet iniuste aut minus idonee e contractu forsitan possidebat: utrum iure communi, quod petitor probavit suum, recipiet an praeter leges, quibus omnes utuntur, circa donationem regiam pronuntiandum erit, ut factum principis vel in aliena re donata aut vendita conprobetur? Nam cum de huiusmodi controversiis ab amplissimis cognitoribus tractaretur, prolata est constitutio de codice Theodosiano sub titulo ‘de bonis vacantibus’, qua divus Constantinus cavuit, ut, si rem, quam princeps donavit, suam quisque potuerit adprobare, non eam recipiat, sed eo, cui donata est, firmiter possidente princeps petitori extrinsecus qua voluerit ratione succurrat. Haec cum nostris insinuarentur sensibus, relectis gestis, quae ad nos a filio nostro serenissimo principe sub praedicta consultatione directa sunt habita inter procuratores Dominae et Fortunati illustrium personarum, serenitas nostra, cui cordi est in dies singulos consultiore tractatu et meliore deliberatione generi humano prospicere, satis putavit incongruum, ut tanta rebus negotiisque*

propriato alla maestà imperiale, alla quale sempre deve attagliarsi l'equità e per la quale deve valere la giustizia, che attribuire a tutti i soggetti il diritto comune, permettere ai buoni principi nient'altro se non quello che è lecito ai privati, ed estendere questa liberalità che è sostenuta dalle leggi e dall'equità, affinché nessuno si possa rallegrare di essere stato arricchito di beni altrui e illeciti e nessuno si possa lamentare di essere stato privato di beni propri ...". Da rilevare il richiamo ripetuto all'*aequitas* in connessione con le motivazioni che hanno spinto Antemio a ritenere applicabile la costituzione di Leone al caso che gli è stato sottoposto, nonché il richiamo a uno *ius commune*, da intendersi nel senso (classico) di diritto che si applica a tutti i soggetti dell'ordinamento, in contrapposizione a *ius singulare*, rivolto a determinate categorie di soggetti, secondo una disciplina diversa da quella ordinaria³⁵.

confusio vel iniquitas innectatur et unicuique suis uti non liceat neque pro suorum defensione legitimum habere tutamen, sed in arbitrio sit forte subripientis facilis et iniusta nonnumquam regiae donationis auctoritas et ut aliis iusta possessione fraudatis alii liberalitate iniusta ditentur, cum et ipse titulus supradictae constitutionis, unde consulta est nostra clementia, de vacantibus tantum, non de omnibus bonis atque substantiis evidenter loquatur. 1. Hac igitur in perpetuum valitura lege sancimus, ut, si quidem de bonis re vera vacantibus imperator aliquid pro sua liberalitate donaverit, hoc perpetuum obtineat firmitatem et nemo calumniam patiatur de re, quam principalis in eum liberalitas iure contulerit: sin autem aliquis rem suam, sive tamquam vacantem sive alio quolibet titulo donatam, cupit repetere eamque sui iuris esse vel ad se devolutam ex legitima successione monstraverit, communi legum fruatur auxilio nec ex ulla, licet imperiali, donatione seu commutatione vel ex aliqua cuiuslibet contractus specie contra generale praesidium omnino laedatur, sive etiam a retro principum aliquo beneficium adserat sibi esse delatum, sive post aliquid tale fuerit subsequutum. 2. Hanc igitur constitutionem in causa etiam Dominae et Fortunati inlustrium personarum, quae huic legi praestitit occasionem, valere praecipimus, ut communi iure Cesiana massa, de qua quaeritur, praedictae Dominae inlustri feminae restituatur. Neque enim aliud imperatoriae maiestati, cui semper debet aequitas inhaerere et vigere iustitia, videtur adcommodum quam commune ius omnibus reservare subiectis et nihil amplius bonis licere principibus, nisi quod liceat privatis, et hanc liberalitatem praetendere, quae legibus et aequitate subnixa est, ut nemo se alienis et illicitis ditatum laetetur, nemo bonis propriis defleat esse se privatam, Luperciane parens karissime atque amantissime. 3. Inlustri igitur et magna auctoritas tua, quae hac saluberrima lege serenitas nostra constituit, observari et ad omnium notitiam edictis ex more propositis iubeat pervenire. Dat. XIII. kal. April. Romae, D. N. Anthemio perpetuo Aug. II. cons.

³⁵ La definizione è basata, e contrario, su quella di *ius singulare* del giurista Paolo riportata in D. 1.3.16 (Paul. *lib. sing. de iure sing.*): *ius singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium intro-*

Il termine *aequitas* è utilizzato due volte da Leone, *et iuris regulam et aequitatis rationem volumus custodiri* (vogliamo che sia custodita tanto la regola del diritto quanto lo spirito di equità), riferito ai principi ispiratori della propria decisione, e *tamen prudenti et cauta, qua pollet, aequitate* con riguardo alle caratteristiche di Antemio stesso, che ritiene “fornito di prudente e cauta equità”. Viene poi ripreso due volte da Antemio al § 2, per motivare la sua decisione:

Neque enim aliud imperatoriae maiestati, cui semper debet aequitas inhaerere et vigere iustitia, videtur adcommo- dum quam commune ius omnibus reservare subiectis et nihil amplius bonis licere principibus, nisi quod liceat privatis, et hanc liberalitatem praetendere, quae legibus et aequitate subnixa est, ut nemo se alienis et illicitis ditatum laetetur, nemo bonis propriis defleat esse se privatum ...

Non è l'*aequitas* dei *prudentes*, dei giureconsulti classici, che, per quanto sfuggente a una rigida definizione si può inquadrare “come un valore che spesso si trovava a coincidere con il diritto, ma talora si poneva al di fuori di esso, quale obiettivo da perseguire mediante l'arricchimento o la correzione (in termini anche derogatori) dell'ordinamento vigente”; l'equità viene ora spesso richiamata “per giustificare decisioni aberranti ... per celare riconoscimenti di privilegi a categorie o a ceti potenti”³⁶, è “l'*aequitas* astratta degli imperatori, i quali ... debbono ancorare a nobili motivi le loro decisioni ...”³⁷.

ductum est. Si v., per notazioni ulteriori sul concetto, G.G. ARCHI, *La legislazione di Giustiniano e un nuovo linguaggio di questo Imperatore*, in *SDHI*, 42, 1976, 1 ss., spec. 10 ss.

³⁶ L. SOLIDORO MARUOTTI, “*Aequitas*” e “*ius scriptum*”. *Profili storici*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, 1, 2012, 305. E si v., della stessa studiosa, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell'“aequitas”*. *Lezioni*, Torino 2013.

³⁷ M. TALAMANCA, *L'aequitas nelle costituzioni imperiali del periodo epiclassico*, in “*Aequitas*”. *Giornate in memoria di Paolo Silli*, a cura di G. SANTUCCI, Padova 2006, 273; v. anche D. MANTOVANI, *L'aequitas romana: una nozione in cerca di equilibrio*, in *Quante equità?*, a cura di D. MANTOVANI-S. VECA, Milano 2017, 58, nt. 101, che individua nell'*aequum* degli imperatori un valore costitutivo del *ius*, non un suo “contrappunto”; ivi ulteriore bibliografia. Nell'ambito delle dinamiche con il senato rapporta l'espressione in esame S. GIGLIO, *Il tardo impero d'Occidente e il suo senato*, Napoli 1990, 238 ss.

Ancora, occorre soffermarsi sull'espressione *imperatoria maiestas*. La maestà imperiale viene richiamata in relazione al principio secondo il quale non dev'essere concesso agli imperatori più di quanto non lo sia ai privati: una dichiarazione di subordinazione dell'imperatore alle leggi ma, come bene ha rilevato Archi, questo principio vale nell'ambito circoscritto di un conflitto d'interessi nel quale sia implicata l'amministrazione imperiale³⁸. Utile il confronto con C. 1.14.4, attribuita in dottrina a Valentiniano III ed emanata a Ravenna l'11 giugno del 429³⁹:

Imperatores Theodosius, Valentinianus AA. Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri: adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. Et re vera maius imperio est submittere legibus principatum. Et oraculo praesentis edicti quod nobis licere non patimur indicamus. Theodos. et Valentin. AA. ad Volusianum PP.

In questa *lex*, nota come *lex digna vox*, molto studiata anche nella longue durée dell'interpretazione medievale e moderna⁴⁰, si afferma che il principe è *alligatus legibus*, è vincolato alle leggi, deve sottoporsi alla legge comune "in omaggio all'*auctoritas* dell'ordinamento giuridico"⁴¹: il principio ritorna in una costituzione di Leone significativamente dello stesso anno della Novella in esame, il 468, 8 febbraio⁴², riportata in C. 1.14.10⁴³, sempre nella stessa rubrica *De legibus et constitutionibus principum et edictis*:

³⁸ G.G. ARCHI, *Sanctissimum templum iustitiae*, in *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre. Due Giornate di studio (Firenze, 23-24 giugno 1983)*, Firenze 1986, 225 ss. (ora in G.G. ARCHI, *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano*, Cagliari 1987, 201 ss., da cui cito).

³⁹ Smembrata dai compilatori e da leggere con C. 11.71.5, cfr. M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle di Valentiniano III. I Fonti*, Padova 1988, 113 ss., 184 s.

⁴⁰ V., per tutti, D. QUAGLIONI, *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno*, in *AUPA*, 52, 2007/2008, 53 ss.

⁴¹ G.G. ARCHI, *Sanctissimum* cit., 214.

⁴² V. *The Codex of Justinian. A new annotated Translation*, ed. by B.W. FRIER, I, Cambridge 2016, 263, opera di cui mi sono avvalsa per la traduzione di questa *lex* di Leone.

⁴³ Su cui A.S. SCARCELLA, *La legislazione* cit., 66 ss.

Αὐτοκράτορες Λέων καὶ Ανθέμιος ΑΑ. Πάντες κατὰ τοὺς νόμους πολιτευέσθωσαν, κἄν εἰ τῷ θεῷ διαφέροισιν οἴκῳ⁴⁴.

Che tutti vivano secondo le leggi, anche se fanno parte della divina casa.

In C. 1.14.4 Valentiniano precisa, però, che si intende anche indicare quello che non è lecito al principe: giova a questo punto prendere in considerazione il prosieguo della costituzione, appunto C. 11.71.5, dove si vieta di disporre a favore di altri *perpetuarii* il godimento di fondi della *divina domus* che siano già stati concessi in *ius perpetuum* a privati, o che tali fondi siano locati a terzi. Vi è, dunque, il riferimento a un caso concreto rispetto al quale la posizione dei privati è da salvaguardare⁴⁵, con l'emersione della volontà imperiale di predisporre un "ristoro" per i privati danneggiati, ristoro che per Costantino, in CTh. 10.8.3, era una "concessione" della clemenza dell'imperatore (*beneficium lenitatis nostrae*), mentre per Leone/Antemio nella Nov. 3 è attuato attraverso la possibilità di "usufruire del comune sostegno delle leggi" (*communi*

⁴⁴ Bas. 1.6.15: *Omnnes secundum leges se gerant, etiamsi ad divinam domum pertinentant*. La modalità espressiva del precetto è ricorrente nella storiografia, cfr. JOSEPH., *Ant.* 12.142: πολιτευέσθωσαν δὲ πάντες οἱ ἐκ τοῦ ἔθνους κατὰ τοὺς πατρίους νόμους.

⁴⁵ C. 11.71.5: *Imperatores Theodosius, Valentinianus. Praedia domus nostrae, si semel iure perpetuo vel nostra praeceptione vel auctoritate illustris viri comitis aerrarii privati apud aliquem fuerint vel iam dudum sunt collocata, ad alium transferri perpetuarium non oportet*. 1. *Aperte enim definimus hoc edicto, ut a perpetuario numquam possessio transferatur, etiamsi alteri eam imperator vel exoratus vel sponte donaverit sive adnotatione sive pragmatica*. 2. *Cui si forte contra perpetuarium vir illustris comes privatarum, dum adlegabitur, adquiescet, et ipse de proprio centum libras auri et alias centum fisci viribus palatinum inferre cogatur officium*. 3. *Nec tamen post adlegationem habebit huiusmodi iussio firmitatem, sed nec locabitur alteri, licet ingenti superare videatur augmento, possessio*. 4. *Iure igitur perpetuo publici contractus firmitate perpetuarius securus sit et intellegat neque a se neque a posteris suis vel his, ad quos ea res vel successione vel donatione sive venditione vel quolibet titulo pervenit sive aliquando pervenerit, esse retrahendam*. 5. *Sane quia non ex omni parte excludenda est largitas principalis, rem divinae domus suae imperator, si velit, donabit ei, qui eam possidet iure perpetuo, sive ipse iam meruit sive cuiuslibet tituli iure successit. Videtur enim suam concedere pensionem, non alteri nocere liberalitas, quae possidentem iure perpetuo dominum vult vocari ... etc*. La liberalità dell'imperatore non è però esclusa del tutto, purché non leda il diritto (§ 5): egli può, infatti, disporre in vario modo dei fondi imperiali. V. sul punto M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle* cit., 184 ss.

legum fruatur auxilio), che mette, appunto, sullo stesso piano imperatore e privati⁴⁶.

Ancora, si può notare che la costituzione in esame è definita da Leone una *lex in perpetuum valitura*, che varrà in perpetuo, un'asserzione del concetto di immutabilità nel tempo delle norme, che si ritrova anche in altre costituzioni del Trace: C. 12.20.5, *hac in aeternum valitura lege*; C. 5.9.6, *hac edictali lege in perpetuum valitura*⁴⁷. Anche questo tipo di aggettivazione della costituzione rinvia a uno specifico indirizzo politico che si afferma nel V secolo.

La Nov. 3 con l'accoglimento da parte di Antemio della *lex* di Leone, che dev'essere diffusa, *divulgata* attraverso editti dal prefetto al quale è indirizzata, trasmette un'idea di *concordia* tra le due *partes imperii*⁴⁸.

Ci troviamo immersi nella scia degli ideali di Teodosio, ideali che sono espressi in maniera più esplicita nella Nov. 2: in essa risulta che Antemio aveva consultato il collega d'Oriente, il quale attraverso *sacri apices*, sacre lettere, gli aveva risposto in merito al quesito relativo alla concessione di *beneficia* non meglio precisati con una prammatica (nel testo definita *pragmatica iussio*). Antemio esprime con chiare parole che è nell'interesse del mondo intero, *quoniamque mundanis compendiis proficit*, che, appunto, le due *partes imperii* siano rette da leggi comuni, *circa regendum utrumque orbem id custodiendum credamus, quod deliberatio communis elegerit, legem defaecatam libenter amplexi* (scil. *sumus*)⁴⁹.

⁴⁶ Mi pare si debba aderire a quanto sostenuto da G.G. ARCHI, *Sanctissimum* cit., 216, che non si tratta di principi tralatici, ma di indirizzi indicati dai compilatori del Codice che hanno tramandato "un materiale raccolto con consapevole intervento".

⁴⁷ Per altri confronti e considerazioni, A.S. SCARCELLA, *La legislazione* cit., 52.

⁴⁸ A. BECKER, *Le pouvoir impérial entre Orient et Occident*, in *Procopio Antemio* cit., 73 ss.

⁴⁹ Nov. Anth. 2. De confirmatione legis D. N. Leonis A. Imp. Leo et Anthemius AA. Luperciano pp. *Ad consultationem clementiae nostrae dominus et pater meus princeps sacratissimus Leo super his, quae indulgentia principalis in diversos iam contulit vel processu temporis largietur, certum huius legis venerabili sanctione constituit, quod sub sacris suae perennitatis apicibus ad nostram quoque scientiam destinavit; quoniamque mundanis compendiis proficit, ut circa regendum utrumque orbem id praecipue custodiendum credamus, quod deliberatio communis elegerit, legem defaecatam libenter amplexi, quo ad omnes tam saluberrima constituta perveniant, sub hac pragmatica iussione ad amplitudinem tuam censuimus dirigendam, Luperciane parens karissime atque amantissime. 1. Inlustris igitur et praecelsa ma-*

4. Nella Nov. 1, la più lunga, come si è detto, si esprime Anthemio, o comunque la cancelleria occidentale⁵⁰.

gnificentia tua venerabilia constituta propositis divulgabit edictis, ut nullius praetereat notionem, quod in aeternum valere serenitas nostra decrevit. Dat. sub die XIII. kal. April. Romae, D. N. Anthemio A. cons. Actum sub die eodem.

⁵⁰ Nov. Anth. 1. Imp. Leo et Anthemius AA. Luperciano pp. *Humano generi et fluctuantibus rebus mortalium una post Deum ratione consulitur, si adversorum ingruentium procellis occurrat saepius nostra serenitas. Nec dubium est imminui materiam conversationis humanae, nisi conponat providum regentis imperium quiddid per se non potest impetrare mortalitas: eritque ita magis florida ac tranquilla civilitas, si circa improvisos hominum casus excubet circumspecti principis favor. Iulia quaedam preces nostris fundit altaribus adstruens cum eo sibi matrimonium contigisse, qui familiae quidem suae servus extiterit, sed libertatem morum claritate meruerit, exoratque nostri numinis maiestatem, ne sibi noceat, quod venerabilis sancto Constantini dominam servorum suorum complexibus inflammari districtissimo rigore non patitur: incongruum quippe existimans in suo casu de servorum coniunctionibus constituta tractari, cum ipsa non servo nupsit, sed liberto; praecipue nuptias suas in culpam venire non posse, quod de libertorum consortiis prohibendis evidens nihilominus aestimari quiddid antehac lex ulla non vetuit. 1. Geminatam igitur causam huiusmodi casibus consulendi repperit nostra serenitas, ut nec confirmatio subtrahatur de suscepto quasi errore nutantibus et honeste ac probabiliter constituta sine aliqua deinceps ambiguitate serventur. Primum igitur edictali decernimus sanctione, ut matrimonia, si quae usque ad secundum numinis nostri consulatum similia probabuntur inisse coniugia, legitima firmitate non careant, sed hanc quoque munificentiam nostrorum fascium securitati suae adfuisse laetentur, ut, si quae sunt feminae, quae pro nobilitate natalium de eiusmodi forsitam consortio quicquam verentur, superfluum pondus iniusti timoris abiciant nec se non licito quasi fecisse formident, quae nulla nunc usque ad liquidum iura veterunt: ita ut cum libertis suis iustas nuptias contraxisse videantur natiqque et nascendi ex his liberi nullam umquam de parentum suorum coniunctione sustineant quaestionem, sed matris ac patris hereditatem legum more percipiant. Ipsi quoque, inter quos huiusmodi est contractus societas, testandi inter se invicem vel succedendi sibi iuxta formam iuris licentiam non amittant neque quicquam matrimonii gratia a ceteris discrepare credantur, de quibus ante hanc nostri numinis sanctionem nihil legum scita praescripserint. Et re vera principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes, ne sibi non licuisse, quod nemo prohibuerat, arbitrentur, universorum quoque notitiam evidenter instruere, ne sibi fas esse quisquam existimet, quod fas esse non patimur. 2. Ex hoc ergo nostrae clementiae consulatu decorem publicum augere cupientes cum servis et libertis dominas et patronas ineundi matrimonia facultatem habere prohibemus, ne insignium familiarum clara nobilitas indigni consortii foeditate vilescat et, quod splendore forsitan senatoriae generositatis obtinuit, contractu vilissimae societatis amittat aut nudo tantum ingenuae libertatis fulgore perspicuum genus in femina impudentior complexus imminuat: ea sine dubio cautione valitura, ut de consortiis servorum perpeti firmitate servetur quiddid di-*

Possiamo rilevare, innanzitutto, come Antemio sembra dare inizialmente centralità alla figura imperiale “dopo Dio”: *Humano generi et fluctuantibus rebus mortalium una post Deum ratione consulitur, si adversorum ingruentium procellis occurrat saepius nostra serenitas* (In un solo modo, dopo Dio, si provvede al genere umano e alle agitate vicende dei mortali, se la nostra serenità si contrapponga più di frequente alle tempeste delle avversità minacciose). Diversamente, nella Nov. 3 si ritrovano diversi aggettivi di carattere religioso, appartenenti alla costituzione, lì citata, di Leone, *superna provisio, divina maiestas, per sacros adfatus*, una caratteristica diffusa anche nelle sue *leges* tramandate dal Codice, forse, com’è stato detto, in relazione alla volontà del Trace di mostrare la propria adesione al cristianesimo⁵¹.

Dopo l’esordio, ancora una lunga premessa, dove si mette in luce il provvidenziale potere dell’imperatore (*providum imperium*)⁵² che deve sopperire alle carenze della natura umana. Segue poi l’esposizione del caso, già ricordato in apertura, portato alla cognizione imperiale (se la questione dovesse preludere a un processo, non è dato sapere) da una donna di nome Giulia, che aveva sposato un suo liberto. Giulia implora “la nostra maestà divina” – qui un aggettivo, *divinus*, collegato significativamente a *maiestas*, rilevante poiché il sintagma *divina maiestas* è utilizzato unicamente in Nov. 3, da Leone, ma non nelle sue costitu-

vus Constantinus venerabili sanctione constituit. 3. Circa eas vero, quae in libertorum suorum abhinc vota convenerint, custodiri in aeternum duratura lege sancimus, ut coniunctio vetita ne nomen quidem matrimonii sortiatur, sed ad illicita consortia execrabiliter adspirantes publicatione omnium facultatum et perpetua deportatione plectantur: his, qui ex huiusmodi societate nascuntur, non solum iure, sed et vocabulo liberorum privandis, servili quoque conditioni probabiliter addicendis, ita ut in his dominium sibi noster fiscus usurpet. 4. De coniunctionibus sane ancillarum et libertarum nec non de naturalibus liberis quoquomodo procreatis procreandisve inter omnes decernimus custodiri, quod divorum retro principum saluberrima constituta sanxerunt, Luperciane parens karissime atque amantissime. Inlustris igitur et praecelsa magnificentia tua saluberrimam sanctionem ad omnium notitiam pervenire edictorum divulgatione praecipiat, ne cui supersit ignorationis auxilium, quominus caute quae sunt decreta servantur. Dat. X kal. Mart. Romae D.N. Anthemio A. cons. accepta id. Mart. Romae ipso A. cons.

⁵¹ A.S. SCARCELLA, *La legislazione cit.*, 53 s.

⁵² *Nec dubium est inminui materiam conversationis humanae, nisi conponat providum regentis imperium quidquid per se non potest impetrare mortalitas: eritque ita magis florida ac tranquilla civilitas, si circa improvisos hominum casus excubet circumspetti principis favor.*

zioni contenute nel *Codex*⁵³ – perché teme che il suo comportamento la esponga alle severe pene previste da Costantino per casi simili.

Solo al § 1 vi è la statuizione imperiale, introdotta da un ulteriore preambolo, “Dunque la nostra serenità ha trovato una doppia ragione di provvedere a casi di questo tipo, sì che non si tolga la certezza a situazioni dubbie a seguito per così dire di un errore e vengano rispettate le disposizioni emanate in modo onesto e lodevole e quindi senza alcuna ambiguità”⁵⁴.

Il comando è introdotto da *decernimus ... ut* e riguarda, come si è detto sopra, la validità dei matrimoni contratti da donne ingenuae con loro liberti, fino a quel momento. Emerge ora il motivo della norma: far chiarezza su situazioni dubbie, compito e missione della *principalis gratia*: “... è proprio della grazia del principe tirar fuori dalle loro difficoltà le menti inquiete dei mortali, affinché non credano che a loro non sia lecito ciò che nessuno aveva proibito, e provvedere chiaramente anche alla conoscenza da parte di tutti, affinché nessuno ritenga che sia lecito a loro ciò che non permettiamo che sia lecito”⁵⁵.

Facile corre il parallelo con le espressioni della *constitutio Cordi* (§ 3): *constitutiones vero superfluas vel ex posterioribus sanctionibus nostris iam vacuatas, vel si quae similes vel contrariae invenirentur, circumducere et a prioris codicis congregatione separare et tam imperfectas replere quam nocte obscuritatis obductas nova eliminationis luce reterege ...* nella quale Giustiniano enuncia la volontà, attraverso l’eliminazione delle leggi superflue o obsolete, di illuminare della nuova luce della chiarezza quelle avviluppate da una cupa oscurità.

Scopo comune dei governanti appare quello di far chiarezza, eliminando i casi dubbi.

Si deve pure tener presente che mentre Costantino in CTh. 9.9.1⁵⁶ aveva disposto per le unioni avvenute di nascosto tra donne libere e

⁵³ V. pure A.S. SCARCELLA, *La legislazione* cit., 53 nt. 118.

⁵⁴ *Geminatam igitur causam huiusmodi casibus consulendi repperit nostra serenitas, ut nec confirmatio subtrahatur de suscepto quasi errore nutantibus et honeste ac probabiliter constituta sine aliqua deinceps ambiguitate serventur.*

⁵⁵ *Et re vera principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes, ne sibi non licuisse, quod nemo prohibuerat, arbitrentur, universorum quoque notitiam evidenter instruere, ne sibi fas esse quisquam existimet, quod fas esse non patimur.*

⁵⁶ Imp. Constantinus A. ad populum. *Si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententiae subiugetur, tradendo ignibus verberone, sitque omnibus*

schiavi propri la separazione e la *relegatio* (?) per lo schiavo, e per il futuro la morte per ambedue, come si è detto, Antemio rassicura l'impetrante Giulia sull'irretroattività della legge, principio che in epoca tardoantica veniva ribadito spesso nei testi delle costituzioni, precisando che i figli nati da tali matrimoni avrebbero potuto godere di tutti i diritti successori, come pure, reciprocamente, i coniugi.

Solo al § 2 di Nov. Anth. 1 appare il precetto valido per il futuro: allo scopo di "accrescere il pubblico decoro" (*decorem publicum augere cupientes*), si introduce il divieto per le *dominae* e le *patronae* ingenuae di congiungersi in legame matrimoniale con i propri schiavi e liberti (*cum servis et libertis dominas et patronas ineundi matrimonia facultatem habere prohibemus*), con la garanzia che, riguardo alle unioni con gli schiavi, sarà conservata con perpetua fermezza qualunque cosa il divino Costantino abbia stabilito con un venerabile provvedimento: *ut de consortiis servorum perpeti⁵⁷ firmitate servetur quidquid divus Constantinus venerabili sanctione constituit*.

Si noti che l'aggettivazione di *firmitas*, *perpes*, è in riferimento alle disposizioni di Costantino, mentre poi al § 3 è "la legge duratura" che provvederà "in eterno" a sanzionare le illecite promesse matrimoniali tra donne libere e i propri liberti: *circa eas vero, quae in libertorum*

facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, quum falsae accusationi poena imminet. 1. Ante legem nupta tali consortio segegetur, non solum domo, verum etiam provinciae communiione privata, amati abscessum defleat relegati. 2. Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuerit, exuti omnibus dignitatis insignibus, in nuda maneat libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris. 3. Successio autem mulieris ab intestato vel filiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit, ita ut et quod ille, qui quondam amatus est, et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videntur habuisse substantia, dominio mulieris sociatum a memoratis successoribus vindicetur. 4. His ita omnibus observandis, et si ante legem decessit mulier vel amatus, quoniam vel unus auctor vitii censurae occurrit. 5. Sin vero iam uterque decessit, soboli parcimus, ne defunctorum parentum vitii praegravetur; sint filii, sint potiores fratribus, proximis atque cognatis, sint relictas successione heredes. 6. Post legem enim hoc committentes morte punimus. Qui vero ex lege disiuncti clam denuo convenerint, congressus vetitos renovantes, hi servorum indicio vel speculantis officii vel etiam proximorum delatione convicti poenam similem sustinebunt. Dat. IV. kal. Iun. Serdicae, Constantino A. VII et Constantio C. cons.

⁵⁷ Mi piace qui ricordare che il caro e compianto professore Antonio V. Nazario, al quale ero ricorso per le oscurità del testo, mi aveva segnalato l'uso dell'aggettivo *perpes-perpetis*, invece del più comune *perpetuus*.

suorum abhinc vota convenerint, custodiri in aeternum duratura lege sancimus, ut coniunctio vetita ne nomen quidem matrimonii sortiatur. Quindi la separazione tra schiavi e libere nonché tra libere e liberti dev'essere qualcosa di eterno.

Per quanto concerne, invece, le unioni tra liberi e schiave o liberte, e sulla condizione dei figli nati o che nasceranno da tali unioni, al § 4 si legge un rinvio a norme dei precedenti imperatori, *de coniunctionibus sane ancillarum et libertarum nec non de naturalibus liberis quoquomodo procreatis procreandisve inter omnes decernimus custodiri, quod divorum retro principum saluberrima constituta sanxerunt.* La disciplina è evidentemente più chiara, e il riferimento è sia alla generale regola per la quale i figli seguono la condizione materna, quando non vi sia legittimo matrimonio, principio ribadito ancora in una *lex* di Costantino del 318⁵⁸, sia alle leggi matrimoniali augustee, che sancivano, tra l'altro, il divieto per senatori e loro discendenti di sposare liberte⁵⁹. Antemio stabilisce norme che ritiene destinate a valere per sempre, allo scopo di togliere ogni dubbio sul contenuto di leggi precedenti che si prestavano a interpretazioni ambigue.

Anche Giustiniano, pur aspirando a una *lex* “*in omne aevum valitura*”, come sostiene in *Tanta*, 23⁶⁰, interviene a più riprese nella legislazione novellare⁶¹ per correggere le ambiguità presenti nelle norme.

Avvertiamo, quindi, da un lato l'aspirazione degli imperatori ad una “norma che valga in perpetuo” – espressione ricorrente a partire dall'epoca di Teodosio II e Valentiniano III –, dall'altro la consapevolezza, espressa da Giustiniano in *Tanta* 18, che solo le cose divine possono durare in perpetuo, mentre la condizione del diritto umano è di non poter mai restare immutabile⁶².

Ma nel caso in cui una tale contingenza si fosse verificata, si poteva far ricorso all'imperatore stesso: *quid igitur tale contigerit, Augustum*

⁵⁸ CTh. 12.1.6: la costituzione riguarda i decurioni che hanno relazioni *clam* con delle schiave dei proprietari fondiari. Con persone di condizione servile non vi può essere *conubium*, e da tali unioni nascono schiavi.

⁵⁹ D. 22.3.44 pr. (Paul. 1 *ad l. Iul. et Pap.*).

⁶⁰ E v. anche *Summa* 3 (*in aeternum valitura*) e *Cordi* 6 (*per omne tempus*): cfr. G. LANATA, *Legislazione e natura nelle novelle giustiniane*, Napoli 1984, 6 s.

⁶¹ Illuminante in proposito, S. PULIATTI, *Mea aeternitas sanxit. Giustiniano e l'«eterno conflitto» tra ideale e realtà*, in *MEFRA*, 125/2, 2013, 1 ss.

⁶² *Sed quia divinae quidem res perfectissimae sunt, humani vero iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit.*

*imploretur remedium, quia ideo imperialem fortunam rebus humanis deus praeposuit, ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere (Tanta 18), dal momento che è lui creatore e interprete della legge: ... tam conditor quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur*⁶³.

SINTESI

Si analizzano le caratteristiche delle statuizioni presenti nelle tre Novelle dell'imperatore d'Occidente Antemio (467-472), richiamando parallelismi e differenze con le costituzioni di Leone conservate nel Codice Giustiniano e con quelle di argomento consimile del Teodosiano.

PAROLE CHIAVE

Antemio – Leggi – Norme giuridiche – Caratteristiche del comando.

ABSTRACT

I analyze the characteristics of the rules present in the three *Novellae* of the Western Emperor Anthemius (467-472), recalling parallels and differences with the constitutions of Leo preserved in the Justinian code and cited in two of Anthemius' Novels; I make a comparison with texts of similar topics of the Theodosian Code.

KEYWORDS

Anthemius – Laws – Legal Norms – Characteristics of Rules.

⁶³ C. 1.14.12.5 (a. 529); G.G. ARCHI, *Nuovi valori e ambiguità nella legislazione di Giustiniano*, in *Studi sulle fonti cit.*, 173 ss.; U. VINCENTI, *Il valore dei precedenti giudiziari nella Compilazione giustiniana*, 2, Padova 1995, 5 ss.; V. GIUFFRÈ, *Dall'imperatore "legge vivente" alla identificazione del diritto con la legge*, in *SCDR*, 20-21, 2007-2008, 233 ss.; G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, Milano 1983, 34 ss.; E. QUADRATO, *Legislator. Dal legem ferre al leges condere*, Bari 2014, 109 ss.

Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un topos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net